



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 107 DEL 30/12/2025

Settore proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI ARTIFICI PIROTECNICI, BOTTI, PETARDI E MATERIALI ESPLODENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO 30 DICEMBRE 2025 – 7 GENNAIO 2026, A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA, DEGLI ANIMALI E DELLE PERSONE FRAGILI.

IL SINDACO

VISTI

- l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'art. 703 del Codice Penale;
- l'art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vigonza (PD);
- la normativa vigente in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali;

CONSIDERATO CHE

- l'utilizzo di artifici pirotecnici e materiali esplodenti comporta gravi rischi per l'incolumità delle persone, in particolare minori, anziani e soggetti fragili;
- tali pratiche causano stress, panico e danni agli animali d'affezione e alla fauna urbana;
- i rumori improvvisi e di forte intensità arrecano disagio significativo a persone affette da disturbi neurologici, psichici, sensoriali o cardiovascolari;
- nel periodo delle festività di fine anno si registra un incremento di incidenti, ferimenti e danneggiamenti riconducibili all'uso improprio di materiali pirotecnici;
- si rende pertanto necessario adottare una misura preventiva e temporanea, finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e del benessere collettivo;

RITENUTO

- opportuno vietare tali comportamenti in un periodo limitato e circoscritto, coincidente con le festività natalizie e di fine anno;

ORDINA

Art. 1 – Divieto.

È fatto divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare, accendere, far esplodere e lanciare:

- botti, petardi, mortaretti, razzi;
 - fuochi d'artificio e artifici pirotecnici di qualsiasi genere;
 - materiali esplodenti o ad effetto acustico, anche se di libera vendita;
- nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, inclusi.



CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

Art. 2 – Sanzioni.

La violazione della presente ordinanza comporta:

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il sequestro del materiale utilizzato, ove previsto dalla normativa vigente;
- restano ferme le ulteriori responsabilità civili e penali previste dalla legge.

Art. 3 – Vigilanza.

Il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandato alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli altri soggetti incaricati della vigilanza.

Art. 4 – Pubblicità.

La presente ordinanza è pubblicata:

- all'Albo Pretorio online del Comune;
- sul sito istituzionale;
- mediante idonee forme di informazione alla cittadinanza.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per territorio.

IL SINDACO

Gianmaria Boscaro / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)